

**AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIA E LA FILIERA CONCIARIA:
RICHIESTA DI CONTRIBUTI DAL 15/11/2022**

Sono previsti **contributi a fondo perduto** per 10 milioni di euro in favore dell'industria conciaria e della filiera di riferimento: la misura è destinata alle imprese appartenenti ad un **distretto conciario** sul territorio nazionale che presentano, singolarmente o in modalità integrata di filiera, progetti d'investimento in grado di accrescere la competitività attraverso l'introduzione di processi produttivi digitali e innovazioni di prodotto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al **50% delle spese ammissibili**. Tali sono quelle relative ai seguenti investimenti:

- a) acquisto di **macchinari, impianti e attrezzature nuovi** (comprese le relative spese di installazione);
- b) programmi informatici e **licenze software**;
- c) formazione del **personale** inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione;
- d) acquisto di beni **immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili**, nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

Sono ammissibili le spese complessivamente non inferiori a euro 50 mila e non superiori a euro 200 mila, che includono anche attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, nonché garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti. La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece a euro 500 mila per progetti integrati di distretto che presentano determinate caratteristiche.

In relazione alle **attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, nel limite complessivo del 30% dell'importo delle spese ammissibili del progetto:

- a) personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, o titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- c) contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- a) relative a beni usati e a mezzi targati;
- b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto sopra previsto;
- c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
- d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 500,00 al netto di IVA;
- f) relative a imposte e tasse.

Le domande di agevolazione si predispongono presso il sito www.invitalia.it in formato elettronico e con firma digitale, con **compilazione dalle ore 10.00 dell'8/11/2022 ed invio dalle ore 10.00 del 15/11/2022**.

Alle domande vanno allegati i progetti, con evidenza delle spese da sostenere. I progetti devono essere finalizzati ad accrescere la competitività del proponente e dimostrare di avere ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, con elevato contenuto di innovazione e sostenibilità.

Le domande sono valutate da Invitalia sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico si trovano le informazioni utili cliccando [qui](#).